



Via Cacciatori 21/12 - 10042 NICHELINO (TO)
C.F. 94035580011

CONVENZIONE E STATUTO

Approvati con deliberazioni dei Consigli Comunali di:

Nichelino n° 126 del 29/10/1996 – Vinovo n° 69 del 19/11/1996

None n° 65 del 05/11/1996 – Candiolo n° 91 del 08/11/1996

Modificati con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 4 del 10/02/2005

Modificati con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 8 del 05/05/2005

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO - ASSISTENZIALE

NICHELINO – VINOVO – NONE - CANDIOLO

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEL CONSORZIO

ai sensi dell'art. 25 legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno venti, del mese di dicembre, alle ore 16.00 in Nichelino presso la sede del Comune di Nichelino, nella sala delle riunioni:

TRA

- 1) Il Comune di **Nichelino** (codice fiscale n. 01131720011), rappresentato dal Signor Piovano Pier Bartolo, nato a Vigo di Fassa, il 07.07.1938, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29.10.1996, esecutiva ai sensi di legge (Allegato B);
- 2) Il Comune di **Vinovo** (codice fiscale n. 01504430016), rappresentato dal Signor Gamba Piero, nato a Torino, il 29.06.1941, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19.11.1996, esecutiva ai sensi di legge (Allegato C);
- 3) Il Comune di **None** (codice fiscale n. 85003190015), rappresentato dal Signor Bastino Domenico, nato a None, il 28.11.1951, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 05.11.1996, esecutiva ai sensi di legge (Allegato D);
- 4) Il Comune di **Candiolo** (codice fiscale n. 01717430019), rappresentato dalla Sig.ra Bettassa Giovanna, nata a Candiolo, il 22.06.1943, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 08.11.1996, esecutiva ai sensi di legge (Allegato E); i Signori Piovano Pier Bartolo, Gamba Piero, Bastino Domenico e Bettassa Giovanna, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, relative alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che i sopra citati enti hanno manifestato l'esigenza di istituire una nuova forma di gestione associata dei servizi sociali ed assistenziali, in un ambito territoriale adeguato, attraverso la forma consortile volontaria prevista dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- che i servizi socio-assistenziali sono attualmente delegati alla U.S.L. n. 8 (già U.S.S.L. n. 33), che li gestisce di fatto in forma associata e che, pertanto, registrandosi continuità di scelta, non ricorrono i presupposti per la predisposizione del progetto di massima tecnico ed economico-finanziario;
- che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una convenzione che sostanzzi l'accordo tra gli enti e l'approvazione di uno statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto del dettato legislativo e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti fra gli enti associati;
- che gli enti consorziandi hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, per proseguire la gestione dei servizi di che trattasi in forma associata.
- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, n. 126 del 29.10.1996, del comune di **Nichelino**, n. 69 del 19.11.1996, del comune di **Vinovo**, n. 65 del 05.11.1996, del comune di **None**, n. 91 del 08.11.1996, del comune di **Candiolo**, allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere B) - C) - D) - E) hanno approvato lo schema della presente convenzione composto di n. 16 articoli e lo Statuto del Consorzio, allegato al presente atto sotto la lettera A);

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO
COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO,

fra i sopra citati comuni si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di attribuire al consorzio la denominazione di **CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE** - siglabile C.I.S.A - con sede in Nichelino, Via Cacciatori 21/12,

ART. 2 - FINI

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali delegati all'USL n. 8" (già USSL n. 33), affidando al Consorzio, nuovo organismo di cooperazione dotato di personalità giuridica, la gestione dei servizi a rilevanza sociale previsti dall'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 22 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 62 consistenti in:

- a) assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) assistenza socio-educativa territoriale;
- d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 104/1992;
- e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- f) interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
- h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali,

con l'obiettivo di perseguire l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita.

Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento del Comune proponente e previo assenso dell'assemblea consortile, la gestione di ulteriori attività in campo sociale ed educativo, sulla base di specifici progetti che devono individuare e definire le risorse materiali ed umane necessarie. I relativi oneri sono a carico dell'ente richiedente.

Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

ART. 3 - DURATA

Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio fino al 31 dicembre 2021.

Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del consorzio è automaticamente prorogata per altri 25 anni e così di seguito, a meno che due anni prima di ogni scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

Ogni quinquennio l'assemblea consortile deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del consorzio.

ART. 4 - RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo associativo è ammesso il recesso di ciascun ente.

I singoli associati potranno deliberare di recedere trascorso un periodo pari ad almeno due anni dalla costituzione del consorzio.

In seguito ciascun consorziato avrà diritto di recedere in qualsiasi momento con un periodo di preavviso pari ad un intero anno finanziario successivo alla richiesta.

Il recesso è comunicato all'assemblea che ne prende atto e contemporaneamente predispone una nuova proposta di convenzione agli enti che

restano associati, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio.

Con il recesso il richiedente perde qualsiasi diritto sul patrimonio dell'ente.

Per quanto riguarda il personale dipendente, trova applicazione l'art. 34 del D.Lgs 03.02.1993, n° 29 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della legge n. 142/90.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun comune, al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità.

Eventuali avanzi di amministrazione accertati in sede di approvazione del rendiconto sono obbligatoriamente applicati al bilancio di previsione annuale destinandone l'importo ad eventuale riduzione delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati.

ART. 7 - NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI

L'assemblea provvede alla elezione del consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti indirizzi: i componenti del consiglio di amministrazione oltre a possedere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, debbono possedere una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Alla elezione del consiglio di amministrazione provvede il presidente dell'assemblea, in via surrogatoria qualora l'assemblea non effettui le nomine di sua competenza entro i termini di legge secondo le modalità procedurali previste dal Decreto Legge 15 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Le competenze dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 10 dello statuto. Le attribuzioni del presidente dell'assemblea sono previste dall'art. 13 dello statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni.

Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo statuto e dal regolamento.

Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 18 dello statuto, mentre le competenze del consiglio di amministrazione sono disciplinate dall'art. 16.

La nomina e le competenze del direttore sono disciplinate dall'art. 24 dello statuto.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli enti facenti parte del consorzio, entro 15 giorni dalla loro adozione.

In particolare vengono trasmessi (ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142), gli atti indicati all'art. 10 dello statuto.

ART. 9 - CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti all'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio, se lo richiedano componenti dell'assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.

Il parere deve essere esplicitato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali lo stesso si intende espresso e comunicato.

ART. 10 - GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti.

Si conviene che ciascun ente facente parte del consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'ente al più presto possibile e comunque entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

ART. 11 - TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Ove il consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della motivata e documentata richiesta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad actus", presso l'ente

inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto.

Il consiglio di amministrazione può avvalersi, altresì, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO.

Al consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 13 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Il consorzio si intenderà estinto nel caso di recesso, nell'arco di tempo previsto dal precedente art. 3, di enti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

ART. 14 - ARBITRATO

Gli eventuali conflitti fra gli enti associati ed il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi o in tema d'interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale.

ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI BENI IN NATURA.

I beni immobili, conferiti all'atto della presente convenzione, sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli enti aderenti.

I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto delle quote ammortizzate.

ART. 16 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO.

La costituzione del consorzio si considera perfezionata con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Comune di **Nichelino**, in quanto ente che partecipa con maggiori quote, assume l'onere di gestione finanziaria provvisoria, fino all'approvazione della relazione previsionale e programmatica e dei bilanci di previsione.

Le risorse anticipate vengono ripartite fra gli enti aderenti, previa presentazione di rendiconto trimestrale, in rapporto alle quote di partecipazione già definite.

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Consorzio subentra all'USL 8 per la gestione associata dei servizi socio assistenziali a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi e nei procedimenti non esauriti.

Il presente atto, redatto in n. 4 (quattro) originali, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- A) Statuto;
- B) Deliberazione del Consiglio Comunale di **Nichelino** n°126 del 29.10.1996;
- C) Deliberazione del Consiglio Comunale di **Vinovo** n° 69 del 19.11.1996;
- D) Deliberazione del Consiglio Comunale di **None** n° 65 del 05.11.1996;
- E) Deliberazione del Consiglio Comunale di **Candiolo** n°91 del 08.11.1996;

Letto, confermato e sottoscritto.

- p. IL COMUNE DI NICHELINO: Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI VINOVO: Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI NONE: Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI CANDIOLO: Il Sindaco pro-tempore

* * *

ALLEGATO “A”

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE NICHELINO - VINOVO - NONE - CANDIOLO STATUTO

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Natura del Consorzio

1. I Comuni di NICHELINO, VINOVO, NONE e CANDIOLO allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 267/2000.
2. Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale.

Art. 2

Finalità

1. Gli enti locali aderenti si prefiggono di perseguire, nell'ambito del territorio dei comuni associati, un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, nel quadro della normativa sulla materia, nonché per rendere gli altri servizi necessari a garantire la migliore e compatibile, qualità della vita, uniformando la propria attività ai seguenti principi dettati per:
 - a) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
 - b) svolgere interventi sociali volti, con priorità, a sostenere la famiglia considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;
 - c) superare la logica dell'assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
 - d) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e gli interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
 - e) integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi esistenti sul territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
 - f) aprire l'attività del consorzio al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dalla cooperazione;
2. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il consorzio assume la gestione del servizio socio-assistenziale nel quale viene organizzato l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; le funzioni delegate o sub-delegate dalla Regione agli enti locali in applicazione delle Leggi Regionali 23 agosto 1982 n. 20; 13 aprile 1995, Legge Regionale n° 1 dell'08.01.04; ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali

con legge dello Stato. A titolo esemplificativo l'attività del consorzio si svolge sotto forma di:

- a) assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) assistenza socio-educativa territoriale;
- d) assistenza alla persona disabile ex articolo 9 legge n. 104/1992;
- e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
- h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali.;
- i) attività per l'adozione;
- j) attività amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali,
- k) attività per facilitare gli inserimenti in contesti lavorativi di disabili;
- l) attività amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;
- m) interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;
- n) gestione di ogni altra specifica attività assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con Legge Regionale;

3. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento del Comune proponente e previo assenso dell'assemblea consortile, la gestione di ulteriori attività in campo sociale ed educativo, sulla base di specifici progetti che devono individuare e definire le risorse materiali ed umane necessarie. I relativi oneri sono a carico dell'ente richiedente.

Art. 3

Denominazione - sede

1. L'organizzazione consortile assume la denominazione di: **“Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale”** e potrà anche essere indicato con la sigla **C.I.S.A.**
2. Il consorzio ha sede legale in Nichelino.
3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato.

Art. 4

Durata - nuove adesioni - recesso

1. La durata del consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione sono previste agli artt. 3 - 4 - 5 e 13 della convenzione.

Art. 5

Rapporti con gli enti fondatori

1. Il consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione e dal presente statuto ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE

Art. 6

Gli organi

1. Sono organi del consorzio:
 - l'assemblea consortile;
 - il presidente del consorzio;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il presidente del consiglio di amministrazione;
 - il direttore.

Art. 7

L'assemblea consortile

1. L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali, nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono comunicate ai componenti dell'assemblea.
4. L'Assemblea si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei Rappresentanti di diritto degli Enti Consorziati.

Art. 8

Composizione

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni aderenti al consorzio.
2. Il sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea ad un assessore. La delega deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'assemblea.
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge.
4. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione.
5. Il rappresentante dell'ente esercita, in assemblea, il diritto di voto in misura proporzionale alle quote stesse.

Art. 9

Funzionamento

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, del bilancio di esercizio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza; devono essere recapitati presso i Comuni aderenti che provvederanno alla notifica al Sindaco o suo delegato, a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o per via telematica (ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge in materia) almeno:

- cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie;
- tre giorni prima della seduta nelle sessioni straordinarie;
- 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente;

Stante la natura di Ente strumentale del Consorzio, non è dovuto alcun rimborso delle spese di notifica ai Comuni Consorziati.

4. Contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei comuni aderenti ed a quello del consorzio. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea. Per la consegna degli avvisi di convocazione, ove il consorzio non possa provvedere direttamente, ha facoltà di avvalersi dei messi di ciascun comune.

5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la seduta di trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione e di oltre la metà dei componenti dell'Assemblea. In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di oltre la metà delle quote rappresentative e di almeno la metà dei componenti dell'Assemblea.

7. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea dev'essere riconvocata entro dieci giorni dalla data della prima dal presidente del consiglio di amministrazione.

8. Il presidente deve convocare l'assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da uno o più componenti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione provvede il prefetto in via sostitutiva.

Art. 10

Competenza

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'assemblea:

- a) la nomina del presidente del consorzio;
- b) la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione;
- c) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dal presente statuto;

- d) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio;
- e) l'approvazione degli indirizzi, dei programmi socio-assistenziali, dei criteri per la loro attuazione, nonché degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui non previsti in altri atti fondamentali, l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio consortile;
- f) l'approvazione dei programmi, del bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, del rendiconto e dei piani economico-finanziari;
- g) i criteri generali per l'adozione da parte del consiglio di amministrazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- h) l'approvazione degli atti a contenuto normativo;
- i) la nomina, la revoca ed il compenso del segretario del consorzio;
- j) la nomina del revisore dei conti;
- k) l'esercizio, nei confronti degli altri organi del consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti degli enti strumentali;
- l) la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del consorzio;
- m) l'accettazione a gestire ulteriori servizi in campo sociale ed educativo;
- n) le convenzioni con le amministrazioni pubbliche e le convenzioni per l'affidamento di attività o servizi socio-assistenziali, qualora non previsti in altri atti fondamentali;
- o) la fissazione degli indirizzi ai quali deve attenersi il Presidente del consiglio di amministrazione per le nomine di sua competenza.

3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ora art. 31 commi 3 e 5 del D. Lgs 267/2000, atti fondamentali.

Art. 11

Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote e di almeno la metà dei componenti dell'assemblea, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
3. Le deliberazioni di cui all'articolo 10 per i punti e) - f) - l) - m) - o) sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di almeno i 2/3 delle quote e di oltre la metà dei componenti dell'assemblea.
4. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da quest'ultima svolta.
5. Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante saranno consegnate tante schede di votazione quante sono, proporzionalmente, le sue quote di partecipazione.
6. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
7. Alle sedute dell'assemblea partecipa il segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive.

Art. 12

Presidente del consorzio

1. Il presidente del consorzio è eletto, per un quinquennio, dall'assemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese e con la maggioranza di oltre la metà delle quote e di almeno la metà dei componenti dell'assemblea, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.
2. Le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'assemblea più anziano di età.

Art. 13

Attribuzioni

1. Il presidente del consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, verifica la regolarità della partecipazione all'assemblea, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'ente e promuove occorrendo, indagini e verifiche;
 - c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio è l'organo che traduce gli indirizzi dell'assemblea mediante atti a carattere generale indicanti priorità e criteri in ordine all'attività sociale e di amministrazione dell'ente. Esso è eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
3. L'elenco dei candidati è formato dopo aver pubblicato apposito avviso indicante i requisiti che gli amministratori devono possedere, documentati con la presentazione di curricula.
4. Il consiglio di amministrazione è nominato per un quinquennio e si compone di n. 5 consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio.
5. I componenti del consiglio durano in carica sino alla scadenza del mandato quinquennale. Entro tale termine il consiglio deve essere ricostituito, fatta salva l'eventuale attività in regime di prorogatio come previsto dal D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
6. La nomina a consigliere di amministrazione o di Presidente del consiglio di amministrazione non è incompatibile con l'esercizio della carica di assessore e/o consigliere comunale in seno ad uno degli enti consorziati, fatta salva l'eventuale diversa disposizione degli Statuti dei singoli Comuni.

Art. 15

Elezione - decadenza

1. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza qualificata di oltre la metà delle quote e di oltre la metà dei componenti dell'assemblea, sulla base di una proposta contenente i nominativi attinti dall'elenco di cui all'art. 14, dei candidati alle cariche di Presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere. Ad ogni componente dell'Assemblea, deve essere garantita la designazione di un consigliere.
2. Qualora l'assemblea non provveda alla ricostituzione del consiglio di amministrazione entro la scadenza del mandato quinquennale, questo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato medesimo.
3. In tale periodo l'organo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.
4. Nel caso in cui l'assemblea non proceda alle nomine almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al presidente del consorzio, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
5. In mancanza della ricostituzione, il consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
6. Nel caso di mancata ricostituzione nei termini stabiliti dai commi precedenti, troveranno applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di controllo sostitutivo.
7. I componenti del consiglio di amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere o di Presidente del consiglio di amministrazione sono presentate all'Ufficio Protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Assemblea procede alla surroga del dimissionario entro 20 giorni.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 16

Competenze

1. Il consiglio di amministrazione per il conseguimento dei fini statuari del consorzio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente del consiglio di amministrazione o del direttore.
2. Al consiglio di amministrazione compete altresì:
 - a) deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva;
 - b) deliberare circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;

- c) approvare la proposta di progetto di bilancio annuale di previsione, di bilancio pluriennale, di relazione previsionale e programmatica e di rendiconto, da proporre all'Assemblea Consortile unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti ;
- d) proporre all'assemblea consortile l'assunzione di mutui a medio e a lungo termine non previsti in atti fondamentali, ai quali il consorzio possa far fronte con mezzi propri;
- e) approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio non attribuiti ad altri organi;
- f) autorizzare la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari.
- g) approvare gli accordi con l'A.S.L. per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
- h) adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, a pena di decadenza;
- i) di riferire annualmente all'assemblea sulla propria attività;
- j) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché i regolamenti di mera gestione dei servizi socio sanitari, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
- k) svolgere attività propositiva e di impulso anche per altri atti fondamentali che necessitano di attività propedeutiche;
- l) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe.

Art. 17

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il consiglio si riunisce per decisione del Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, a richiesta di almeno un consigliere o del direttore. In caso d'inerzia provvede il presidente del consorzio.
4. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il direttore.
5. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni della giunta comunale, in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 18

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo fra assemblea e consiglio di amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del consorzio.

2. Adotta tutti gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del consorzio, che rientrano nella propria competenza, in esecuzione del presente statuto e dei regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.

3. In particolare, il Presidente del consiglio di amministrazione:

- a) rappresenta il consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
- b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio;
- c) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;
- e) nomina e revoca i rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea;
- f) ha competenza nelle materie e compie gli atti che, dalla legge sono attribuiti al Sindaco, compatibilmente con le disposizioni statutarie e regolamentari del consorzio.

Art. 19

Vicepresidente

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, nominato dall'Assemblea contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Quando è assente o impedito il Vice Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 20

Prerogative e responsabilità degli amministratori

- 1. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.
- 2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli enti locali.
- 3. Il consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
- 4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dagli interessati.

CAPO III

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 21

Principi e criteri generali

1. Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta - nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti - dal direttore coadiuvato dal personale del consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

Art. 22

Personale

1. Il consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio, in attuazione della pianta organica.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli enti associati, mediante incarico e previo consenso delle amministrazioni interessate.

Art. 23

Segretario

1. Il segretario di uno degli enti locali facenti parte dell'organismo di cooperazione, nominato dall'assemblea, è il segretario del consorzio.
2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente.

Art. 24

Direttore

1. Il direttore è l'organo preposto all'attività di gestione del consorzio, e ne ha la rappresentanza legale, allo stesso compete, nel rispetto degli indirizzi programmatici, la gestione economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Il direttore a regime è, di regola, assunto a seguito di pubblico concorso, bandito dal Consiglio di amministrazione.
3. Il posto di direttore può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dal regolamento.

4. In tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'assemblea consortile.

5. In particolare, il direttore:

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al consiglio di amministrazione;
- c) può stare in giudizio come attore o convenuto nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi e può transare le liti;
- d) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, gli schemi della relazione previsione e programmatica, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del rendiconto;
- e) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, con voto consultivo;
- f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;
- g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;
- h) adotta tutti i provvedimenti disciplinari che per la gravità dell'infrazione non sono, in base al Regolamento di organizzazione, di competenza dei responsabili dei servizi;
- i) presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;
- j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente del consorzio o del Presidente del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, designa, scegliendolo tra i dipendenti di livello apicale, un vicedirettore. Questi svolgerà funzioni vicarie nei casi di assenza ed impedimento temporanei del direttore.

Art. 25

Incompatibilità e responsabilità

- 1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal consiglio di amministrazione.
- 2. Non possono essere nominati impiegati o direttore del consorzio i consiglieri e gli assessori degli enti locali associati.
- 3. Il direttore ed il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

CAPO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 26

Criteri informativi della gestione

- 1. La gestione del consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
- 2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.

3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. Si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267.
5. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.
6. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

Art. 27

Patrimonio

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito dal capitale di dotazione, dai trasferimenti degli enti e dalle acquisizioni successive operate dal consorzio stesso.
2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28

Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni immobili e dai beni mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti dai singoli enti aderenti al consorzio ed accettati dal consiglio d'amministrazione.
2. Il consorzio è tenuto a corrispondere agli enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.
3. Per i fondi liquidi di dotazione non derivanti da mutuo, il consorzio riconosce agli enti aderenti un interesse pari a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti per finanziamenti simili, alle condizioni vigenti al momento del conferimento.
4. Per i beni conferiti in natura, con l'osservanza dei criteri di valutazione stabiliti dalla convenzione, il consorzio riconosce un interesse determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 29

Partecipazione alle spese e trasferimenti

1. Ove il consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
2. Fatte salve diverse disposizioni, stabilite dalla legge, gli utenti possono essere chiamati, nell'ambito di criteri definiti dall'Assemblea, a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche ai costi dei servizi a loro erogati. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato una quota di reddito per esigenze personali.

3. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

Art. 30

Relazione Previsionale e programmatica

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione annuale.

2. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, indica, in rapporto alle scelte ed obiettivi anzidetti:

a) le valenze organizzative, le dimensioni e le strutture economicamente ottimali di ogni servizio;

b) i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività nel rapporto costi/benefici;

c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi, comprendente anche le modalità di finanziamento;

d) le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;

e) la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la partecipazione dello stesso personale alla migliore organizzazione del lavoro ed alla progettazione e distribuzione dei servizi.

3. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

4. Lo schema di relazione previsionale e programmatica, insieme con il bilancio pluriennale, è predisposto dal direttore, adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea.

Art. 31

Bilancio pluriennale ed annuale

1. Il bilancio pluriennale, adottato in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della regione ed è allegato al bilancio annuale di previsione.

2. Comprende, distintamente per esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

3. E' aggiornato annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

5. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 162, del D.Lgs. 267/2000, non può presentare un disavanzo.

6. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal direttore, è proposto dal consiglio di amministrazione all'assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

7. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal consiglio di amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal consiglio di amministrazione, l'assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

8. La variazione di assestamento generale, approvata dall'assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Il consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 32

Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Art. 33

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Entro il 30 settembre, l'assemblea provvede, con apposita deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

4. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Art. 34

Rendiconto

1. Lo schema di rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, redatto in conformità alla legge, viene presentato entro il 31 marzo dal direttore del consorzio al consiglio di amministrazione.

2. Il rendiconto viene adottato dal consiglio di amministrazione entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al revisore dei conti per la predisposizione della relazione di accompagnamento prevista dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.
3. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
4. Il rendiconto è approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del revisore.

Art. 35

Servizio di tesoreria

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, ai sensi di legge e di regolamento, ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

Art. 36

Contratti ed appalti

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
2. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

CAPO V VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 37

Rimozione e sospensione

1. Il presidente del consorzio ed i componenti dell'assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 267/2000 e negli altri casi, nelle forme previste dalla legge.

Art. 38

Revoca

1. Il consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e di almeno la metà dei componenti dell'assemblea, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Alla sostituzione del consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati l'assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta su proposta del presidente e attingendo dall'elenco di cui all'art. 14.

Art. 39

Decadenza

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dei suoi componenti, così come il cumulo di assenze in un anno, pari ad oltre il 50% delle sedute.
2. La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del presidente.

Art. 40

Raccordo con gli enti

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del segretario, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea. Rende possibile, altresì, la vigilanza, degli enti aderenti, attraverso formali comunicazioni o consultazioni secondo quanto previsto dalla convenzione.
2. Il presidente del consorzio e il presidente del consiglio di amministrazione hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 41

Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 42

Revisore dei conti

1. Il Consorzio ha un revisore dei conti eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dalla legge. I requisiti del revisore, le incompatibilità alla carica, le modalità di revoca e di decadenza, nonché le relative attribuzioni sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze, consultare il direttore e presentare relazioni e documenti all'assemblea.
3. Il revisore è invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
4. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

CAPO VI

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 43

Trasparenza

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Il consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 44

Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del consorzio. Contestualmente sono trasmessi, per notizia, ai comuni consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.
2. L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 45

Accesso e partecipazione

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento, il relativo funzionario responsabile e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

Art. 46

Partecipazione utenti

1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
2. A tal fine, è impegnato a:
 - a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta scritta;
 - b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - c) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

Funzione normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo delle pubblicazioni. Sono ripubblicati per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 48

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, in quanto compatibili.

Art. 49

Disciplina per la fase costituente

1. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce il consorzio, il sindaco dell'ente che partecipa con la maggiore quota provvede a convocare la prima seduta dell'assemblea, per la nomina del presidente del consorzio, con l'assistenza del segretario dello stesso ente.
2. Nella stessa seduta l'assemblea provvede, in deroga alle modalità previste dagli articoli 14 e 24, alla nomina del consiglio d'amministrazione, del Presidente del consiglio di amministrazione e del segretario.
3. Viene inoltre nominato, in deroga alle modalità previste dall'art. 24, un direttore con mandato temporaneo massimo di un anno. Detto direttore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 43 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62.
4. In materia di personale e nella fase costituente il nuovo consorzio si avvale:
 - a) del personale appartenente ai ruoli comunali, già distaccato presso l'ex USSL 33, per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali previste dalla Legge Regionale 23 aprile 1992, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) del personale eventualmente comandato dall'Azienda Regionale USL 8 fatto salvo il rimborso del costo da parte del consorzio;
 - c) del personale e degli uffici dei comuni associati, incaricati dalle amministrazioni interessate di fornire al consorzio i servizi di supporto per la gestione delle attività finanziarie, economiche, tecnico patrimoniali con oneri a carico del bilancio del consorzio.
5. Il Consorzio assorbe nella propria pianta organica il personale appartenente alla pianta organica funzionale del servizio socio-assistenziale dell'ex USSL 33, nonché quello previsto al precedente comma 4 - lettera b), previa cancellazione dalla pianta organica di appartenenza. Prende in carico tutto il materiale, le

attrezzature, i beni mobili ed immobili inventariati in capo al Servizio Socio Assistenziale dell'ex USSL 33.

6. In attesa che sia elaborato ed approvato il completo ordinamento normativo del consorzio, l'assemblea approva con suoi provvedimenti una disciplina regolamentare provvisoria, essenziale per le specifiche attività organizzativo-contabili che debbono essere esercitate, in base alle norme di legge vigenti ed alle disposizioni della convenzione e del presente statuto. In via sussidiaria si applicano le norme previste per il comune sede del consorzio.

Art. 50

Norma transitoria

1. L'attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica per cinque anni dalla data di elezione (esecutività della deliberazione).